



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA N° 21/2018 del 15 Febbraio 2018

DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA (DEN. ET SCHIFF).

IL SINDACO

Preso atto che ai sensi del Decreto Ministeriale 17/04/1998, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 Maggio 2000, del Decreto Legislativo n. 214 del 19/08/2005 è obbligatoria la lotta alla Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Processionaria del Pino) da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;

Considerato che sulle piante presenti in alcune zone del territorio comunale è stata riscontrata la presenza del parassita denominato "processionaria del pino" (Thaumetopoea pityocampa);

Tenuto conto che la presenza di tali parassiti può essere causa di inconvenienti e/o malesseri sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, oltre che costituire serio pericolo per l'incolumità di animali domestici;

Ricordato che la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria nelle zone in cui ne sia stata accertata la presenza e che i relativi interventi di distruzione devono essere eseguiti a cura e spese dei proprietari dei terreni su cui sono presenti le piante interessate;

ORDINA

Ai proprietari/detentori di terreni, aree private, strade e/o sentieri, posti in prossimità di zone abitate, sulle cui piante sia stata riscontrata la presenza del parassita denominato "processionaria del pino" (Thaumetopoea pityocampa)", l'esecuzione entro la data del 30 Aprile di ogni anno, di tutte le opere e gli interventi necessari all'eliminazione della processionaria dalle piante infestate (asportazione dei nidi con taglio dei rami ed incenerimento, lotta biologica, microbiologica" e con mezzi biotecnici;

AVVERTE

- Che particolari deroghe sui tempi di effettuazione degli interventi potranno essere rilasciate da questa Amministrazione in considerazione dell'andamento stagionale;
- Che tutti gli interventi di cui sopra, devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- In caso di mancato adempimento, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i., ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spesa dell'obbligato e l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, per le valutazioni del caso;

INFORMA

- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, n° 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06.12.1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24.11.1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;

- Che ai sensi dell'art.8 legge 241/90 del 07.08.1990 e s.m.i., si comunica:
 - a. Che l'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano;
 - b. Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Enrico Marradini Tel. 0572.447723 Fax. 0572.452116 e_mail: emarradini@comune.uzzano.pt.it;
 - c. Che presso l'AREA TECNICA – Ufficio LL.PP. e Ambiente, può essere presa visione degli atti.

DISPONE ALTRESÌ

- Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano, coadiuvandosi, se necessario con l'azienda U.S.L. 3 - Zona Valdinievole, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato, di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive competenze, di vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, di applicare ai trasgressori, la sanzione previste dalla Legge;
- Che si provvederà alla pubblicazione sull'Albo On-line comunale oltre a darne idonea pubblicità
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 del 07.08.90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Pistoia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente (ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 1199/1971 del 24.11.1971), oppure, in alternativa, al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 del 02.07.2010)

